

# Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,  
ORRPChim)

**Modifica del 19 ottobre 2009**

---

*L'Ufficio federale dell'ambiente,*

visti i numeri 2 capoverso 2 e 6 capoverso 5 dell'allegato 2.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),  
*ordina:*

I

L'allegato 2.2 dell'ORRPChim è modificato come segue:

*N. 2 cpv. 1 lett. f nota 63, primo periodo*

<sup>63</sup> GU L 104 dell'8/4/2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009 (GU L 164 del 26/6/2009, pag. 3). ...

*N. 6 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura IUPAC)	N. CE	N. CAS	Limitazioni
Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8 EO)	Nessuno (polimero)	147993-59-7	Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019: – lavaggio di bottiglie – cleaning-in-place (CIP) – pulizia dei metalli

---

<sup>1</sup> RS 814.81

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2010.

19 ottobre 2009

Ufficio federale dell'ambiente:

Bruno Oberle